

**STUDIO ASSOCIATO PANNISCO**  
*DI DOTT. PASQUALINO PANNISCO E DOTT. ANGELO PANNISCO*

**CONSULENZA DEL LAVORO**



**DOTT. PASQUALINO PANNISCO**  
*Consulente del lavoro*  
*Revisore legale*

**AVV. MELANIA LAZZARIN**  
*Avvocato*

**DOTT. ANGELO PANNISCO**  
*Consulente del lavoro*

---

Treviso, 7 gennaio 2020

**AI SIGNORI CLIENTI**  
**LORO SEDI**

**Circolare n. 3 – 2020**

**OGGETTO: TERZIARIO CONFCOMMERCIO – ACCORDO 30 MARZO 2015.**

Rammentiamo che l'accordo sindacale indicato in oggetto ha apportato le seguenti variazioni normative a valere dal 1° gennaio 2020.

**1) MANSIONI**

Salvo il caso di sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'assegnazione diviene definitiva dopo un periodo di svolgimento delle mansioni superiori di 3 mesi (6 mesi per il passaggio alla qualifica di Quadro).

Dal 1° gennaio 2020, l'assegnazione diventa definitiva, salvo il caso di sostituzione, dopo un periodo continuativo di:

- 3 mesi nel caso di mansioni di 6° e 5° livello;
- 4 mesi nel caso di mansioni di 4° e 3° livello;
- 5 mesi nel caso di mansioni di 2° livello;
- 6 mesi nel caso di mansioni di 1° livello.

**2) MINIMI TABELLARI**

A valere dal 1° gennaio 2020 sono apportate le seguenti variazioni dei minimi tabellari:  
Livello 1Q € 1.896,64

Nel rimanere a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco